

# **Entrate, istituito il Punto di assistenza “Info Brexit”**

Nell'ambito del Settore Internazionale della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate istituito il Punto di assistenza “Info Brexit” dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti, concernenti gli effetti dell'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, su fattispecie che richiedono l'applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell'Agenzia. I quesiti possono essere inoltrati al Punto di assistenza “Info Brexit” tramite la casella di posta elettronica [infobrexit@agenziaentrate.it](mailto:infobrexit@agenziaentrate.it). Alle non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.

---

## **Manovra 2019. Profili interpretativi sull'applicazione delle più recenti novità fiscali**

Pronta la circolare con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i

soggetti Irpef. La circolare n. 8/E di oggi, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di accesso all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi IVA.

---

## Le regole per la fatturazione delle prestazioni sanitarie



In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha **posto il divieto** di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «*tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria*», i quali, **per il solo periodo d'imposta 2019**, «***non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera***

sanitaria». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d'imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l'articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base

*alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la [circolare n. 7/E del 27 aprile 2018](#)), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.*

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» [cfr. l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell'obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico". ([Così, risposta dell'Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019](#))

**Vedi anche, [FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019](#)**, secondo cui "[l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12](#), ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti

*che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»"*

**Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.**

---

## **Pace fiscale, diffusa la circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)**

Pubblicata, la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018. Il documento di prassi, che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto. In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle

società consolidanti.

---

## **Ecobonus, al via la prenotazione degli incentivi**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rende operativa la procedura di erogazione dell'Ecobonus. Con l'avvenuta pubblicazione del decreto attuativo è possibile, a partire dalle ore 12 di lunedì 8 aprile 2019, richiedere online i contributi.

---

## **Notifica a mezzo PEC oltre le ore 21 nell'ultimo giorno utile: incostituzionale rinviare il perfezionamento alle 7 del giorno successivo**

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito

dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. (Così, Corte Costituzionale – Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Morelli))

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2019**

In questo numero:

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori di Marco Orlandi

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto di Marco Peirolo

Giurisprudenza – Commissioni Tributarie Regionali:

Deduzione dell'accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l'ammontare – Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018

Prassi

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici”

di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019 – Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di comunicazione nell'Esterometro – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate -Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019

Legislazione

Decreto "Rdc e Quota 100" – Le disposizioni fiscali

Comma per comma, l'analisi normativa

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Artt. 4, 6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29

---

## **Forfettari. Ritenute lavoro dipendente obbligatorie con decorrenza dal 1° gennaio 2019**

La novità è contenuta nel testo della *schema* del Decreto Crescita diffuso negli ultimi giorni. In base all'attuale schema

di testo del D.L. Crescita, i contribuenti che applicano il regime forfettario **dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione semplifica per i dipendenti e collaboratori la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali.

Di seguito, il probabile testo dell'articolo 5 (*Modifiche al regime dei forfetari*) del D.L. Crescita:

«1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del citato decreto".

---

# **Brexit, aggiornato il documento “Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea”**

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la settima riunione della task force Brexit, presieduta dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, Amb. Pietro Benassi. Durante la riunione sono stati discussi gli ultimi sviluppi del dossier Brexit in vista del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019 e sono state esaminate le misure di messa in sicurezza in caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea (il c.d. “no deal”).

È stato, inoltre, aggiornato il documento a cura della task force Brexit “Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea”, con tutte le informazioni utili sulle conseguenze di una Brexit senza accordo settore per settore.

---

## **Il Cdm ha approvato un decreto-legge recante nuove**

# **misure urgenti per la crescita economica**

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 aprile 2019 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica. Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

---

## **Compro-Oro: le FAQ del Dipartimento del Tesoro sull'applicazione della nuova normativa antiriciclaggio**

Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti (di seguito riportati) utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della normativa e riguardano le modalità di effettuazione dei pagamenti d'importo pari o superiore a 500,00 euro e gli obblighi gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.

---

# **Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione**

Pronta la circolare dell'Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2019**

In questo numero:

Speciale Modulistica 2019 – Dichiarazione IRAP 2019, periodo di imposta 2018 – Modelli e istruzioni

Le principali novità del modello IRAP 2019 di Gianluca Martani

La Dichiarazione IRAP 2019 – Persone fisiche – Società di

persone – Società di capitali – Enti non commerciali –  
Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30  
gennaio 2019, prot. n. 23568/2019: «Approvazione del modello  
di dichiarazione "Irap 2019" con le relative istruzioni, da  
utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale  
sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2018»